



### Deliberazione n. 37 del 28 settembre 2017 del CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di settembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Fiano Rocco	X		Pellicani Nicola
	X	Brugnaro Luigi	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
X		Canton Maika	X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara	X		Giacomin Giancarlo	X		Scano Davide
	X	Casson Felice	X		Giusto Giovanni	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		La Rocca Elena		X	Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lavini Lorenza	X		Senno Matteo
X		Crovato Maurizio	X		Lazzaro Bruno	X		Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda		X	Locatelli Marta	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino		X	Onisto Deborah	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio	X		Pea Giorgia	X		Visman Sara
	X	Faccini Francesca	X		Pelizzato Giovanni	Pres.	Ass.	
	X	Ferrazzi Andrea	X		Pellegrini Paolo	<b>30</b>	<b>7</b>	

**N. 37 = Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.**

"omissis"

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore alle Società Partecipate;

**Premesso che:**

- il Comune di Venezia ha redatto apposito Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, in ottemperanza alle prescrizioni di legge dettate dai commi 611 e ss. dell'art. 1 L. 190/2014 (L. Stabilità 2015);
- il Piano è stato approvato con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. 139984 del 31/3/2015;
- il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di "*Revisione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia*";
- il Sindaco ha approvato con provvedimento prot. n. 154918 del 31/3/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 (L. Stabilità 2015), la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia, oggetto di successivo aggiornamento con provvedimento del Sindaco prot. n. 595972 del 27/12/2016;
- tutti i sopra richiamati provvedimenti sono stati trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 612 dell'art. 1 sopra citato e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venezia;

**Premesso inoltre che:**

- il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175 del 17 agosto 2016, recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", in breve "T.U.S.P.", avente ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
- il nuovo Testo Unico opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, ed introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società;
- fra le disposizioni di carattere innovativo introdotte vi sono un regime più stringente in tema di partecipazioni (art. 4 del T.U.S.P.) che possono essere detenute dalle amministrazioni

pubbliche e l'obbligo di una revisione straordinaria delle partecipazioni, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, mediante ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, con invio dell'esito, anche qualora sia negativo, alla Corte dei Conti (art. 24 del T.U.S.P.);

- ai sensi dell'articolo 4 del predetto T.U.S.P. i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune di Venezia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  - f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
  - g) altre fattispecie tassativamente indicate;

#### **Posto che:**

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
  2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (importo fissato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

#### **Tenuto conto del fatto che:**

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;
- l'art. 26, comma 12-sexies del T.U.S.P. (introdotto dal D.Lgs. 100/2017), prevede che, in deroga all'art. 4, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni nelle società già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente e che, con riguardo a tali società, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 lett. a) ed e);

#### **Rilevato che:**

- l'art. 24 del T.U.S.P. prevede che la revisione straordinaria interessi le "partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche" alla data di entrata in vigore del presente decreto (23/9/2016);
- in forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:  
per «partecipazione diretta» si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";  
per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.
- ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** dal Comune di Venezia e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite** società od organismo **controllati** secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile;

- sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista;
- in particolare l'art. 26 comma 3 del T.U.S.P. prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)), detenute al 31 dicembre 2015";
- Veritas S.p.A. risponde a tale definizione, avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange – Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati;
- l'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. prevede inoltre che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche*";
- pertanto non si è proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipate del Gruppo Veritas S.p.A., non essendo espressamente prevista dal T.U.S.P. l'applicazione degli articoli sulla revisione straordinaria ed ordinaria delle partecipazioni anche alle società quotate e alle proprie partecipate;
- tali linee applicative trovano piena conferma nelle "*Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche*" nell'applicativo "Partecipazioni", elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017;
- infatti in tali Istruzioni, nel delimitare il perimetro oggettivo della rilevazione, viene espressamente indicato che "*In particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati)*";

#### **Posto che:**

- l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., un'approfondita ricognizione delle partecipazioni societarie, individuando quelle da mantenere e quelle oggetto di dismissione;
- in esito alla suddetta Ricognizione e sulla base della stessa, è stato predisposto apposito documento di "**Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia - art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**", ALL. **A** alla presente, così articolato:
  1. Richiamo della normativa in materia;
  2. La situazione specifica del Comune di Venezia;
  3. La situazione del Gruppo al 23 settembre 2016 alla luce dell'attuazione dei precedenti Piani;
  4. La nuova normativa e il Piano di Revisione Straordinaria;

5. Partecipazioni oggetto della rilevazione e rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia al 23 settembre 2016;
  6. Revisione straordinaria: partecipazioni oggetto di mantenimento o di interventi di razionalizzazione;
  7. Situazione attesa in esito all'attuazione delle operazioni previste dalla revisione straordinaria;
- al documento di "**Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia - art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**" sono inoltre allegati i seguenti:
    - All. **A.1.**: documento di **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 23/9/2016** redatto secondo il *modello standard* di atto di ricognizione e relativi esiti approvato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con pronuncia del 19 luglio 2017 N. 19/SEZAUT/2017/INPR, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;
    - All. **A.2.**: **Relazione tecnica** contenente i dati richiesti dal Testo Unico aggiornati al 23/9/2016;
  - in detti documenti si è provveduto a dare evidenza per ciascuna società partecipata delle ragioni, in esito alla ricognizione, del mantenimento o della dismissione nel rispetto delle previsioni del nuovo Testo Unico;

#### Ricordato che:

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune di Venezia non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

#### Ritenuto pertanto:

- di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il documento "**Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia - art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**" allegato sub **A** alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:
  - All. **A.1.**: **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 23/9/2016**, redatto secondo il *modello standard* deliberato dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 19/2017;
  - All. **A.2.**: **Relazione tecnica** contenente i dati richiesti dal Testo Unico aggiornati al 23/9/2016;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del T.U.S.P., il documento approvato costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014;
- di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
  - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di Revisione straordinaria con l'esclusione di

quelle che ai sensi del nuovo Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;

- al Sindaco di indirizzare il delegato nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
- ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
- di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, nonché al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 del T.U.S.P.;
- di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**Visto** il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni e dal Dirigente del Settore Bilancio della Direzione Finanziaria per quanto di competenza;

**Visto** il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013;

**Visto** il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, lett. b), n. 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Sentita** la X<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 21 settembre 2017;

Tutto ciò premesso,

## **ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO**

a voti favorevoli unanimi (30) espressi col sistema di votazione elettronico

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il documento "**Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia - art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**" allegato sub **A** alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:

- All. **A.1.:** **Ricognizione delle partecipazioni societarie al 23/9/2016**, redatto secondo il *modello standard* deliberato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2017;
  - All. **A.2.:** **Relazione tecnica** contenente i dati richiesti dal Testo Unico aggiornati al 23/9/2016;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del T.U.S.P., il documento approvato costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014;
  3. di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
    - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di Revisione straordinaria con l'esclusione di quelle che ai sensi del nuovo Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
    - al Sindaco di indirizzare il delegato nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
    - ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
  4. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, nonché al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 del T.U.S.P.;
  5. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
  6. di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

-----

Escono i Consiglieri comunali La Rocca, Pellicani, Sambo, Scano ed il numero si riduce a 26 Consiglieri.

Successivamente su proposta del Presidente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

a voti favorevoli unanimi (26) espressi col sistema di votazione elettronico



## **DELIBERA**

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

(Proposta di deliberazione n. 319 del 30 agosto 2017)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Generale  
f.to FRANCESCO VERGINE

Il Presidente  
f.to ERMELINDA DAMIANO